Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 giugno 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1973.

Determinazione della pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo della carriera direttiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la tabella *B* allegata alla legge 28 luglio 1961, n. 723, nonchè l'art. 7 di detta legge;

Vista la tabella allegata al decreto interministeriale 25 febbraio 1971 relativa alle piante organiche ed alle denominazioni delle qualifiche del personale di ruolo della carriera direttiva degli archivi notarili ristrutturata in conformità di quanto disposto col decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1, 51, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'annessa tabella IV - quadro *C* - relativa ai posti di dirigenti assegnati agli archivi notarili;

Tenuto conto che per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state collocate a riposo 4 unità di personale, e che al 12 dicembre 1972 erano in attività di servizio 10 ispettori generali e che la dotazione organica di conservatore capo era di diciotto posti;

Decreta:

La nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo della carriera direttiva degli archivi notarili sono stabilite come segue:

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale o sovrintendente	3
Conservatore capo	2
	5

Direttivi

Qualifica	Posti in organico	Parametri
Conservatore capo aggiunto . .	33	530-487 455-426 387
Conservatore superiore . .	99	307
Conservatore . . .		297-190
	132	

Resta in tal senso modificato il decreto interministeriale 25 febbraio 1971 di cui in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1973
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 163

(8729)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1973.

Nomina del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1969 concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1969 concernente la nomina del dott. Bernardo Dato a presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Di Chio è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e tipiche dei formaggi in sostituzione del dottor Bernardo Dato.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Di Chio è nominato presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi in sostituzione del dottor Bernardo Dato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(8696)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Nomina del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 6 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968 che prevede la composizione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visti i decreti ministeriali 25 febbraio 1970 e 25 marzo 1972 con i quali si è proceduto alla costituzione del Collegio sindacale medesimo per il triennio 1970-1973;

Vista la designazione del Ministero del tesoro relativa al proprio rappresentante in seno al collegio sindacale del predetto ente;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del collegio sindacale medesimo;

Decreta:

Il collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è composto dai signori:

Scaramuzzino rag. Giorgio, direttore di ragioneria di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Alfieri dott. Vittorio, direttore di sezione e Primi dott. Maria Antonietta, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

(8665)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo della Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali «M», la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonché le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1972, con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, relative all'istituzione della direzione compartimentale per la Campania;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonché gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Calabria, con sede a Reggio Calabria.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per la Calabria:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) l'ufficio regionale « M » e la sezione tecnica del movimento postale di Reggio Calabria sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni, quelli del personale ispettivo della direzione provinciale di Reggio Calabria, nonché quelli dell'escopost per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, temporaneamente svolti dalla direzione compartimentale per la Campania ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1972, modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per la Calabria in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Catanzaro e Cosenza sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

d) l'ufficio lavori P. T. di Reggio Calabria è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

e) il sottocentro automezzi di Reggio Calabria è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1971. Il sottocentro automezzi di Catanzaro, conservando la sede e la competenza territoriale attribuitagli, è trasformato in sezione autonoma alle dipendenze della direzione compartimentale;

f) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Reggio Calabria passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Calabria seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 277

(8689)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli Abruzzi-Molise.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi ,e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971-, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonché le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1972, con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 30 settembre 1972, relativo all'istituzione della direzione compartimentale per la Campania;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P.T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonché gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per gli Abruzzi-Molise, con sede a Pescara.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per gli Abruzzi-Molise:

a) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti, L'Aquila, Pescara Teramo, Campobasso ed Isernia passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

b) l'ufficio regionale « M » di Pescara è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni, quelli del personale ispettivo della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pescara, quelli relativi al servizio escopost svolti dall'escopost di Roma, per le provincie di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, e dalla direzione compartimentale per la Campania, per le provincie di Campobasso e Isernia, nonché i compiti e le attribuzioni relativi al servizio del movimento postale, svolti dalla sezione tecnica del movimento postale di Ancona, per le provincie di Chieti, Pescara e Teramo, dalla sezione tecnica del movimento postale di Roma, per la provincia di L'Aquila, e dalla direzione compartimentale per la Campania, per le provincie di Campobasso ed Isernia, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi ispettivi e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

c) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti, L'Aquila, Teramo, Campobasso ed Isernia sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per lo espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

d) l'ufficio lavori P.T. di Pescara è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per gli Abruzzi-Molise in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

e) il sottocentro automezzi di Pescara è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

f) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Sulmona passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per gli Abruzzi-Molise seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 275

(8687)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Revoca alla farmacia collegiata dott. G. F. Ferrero su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia medesima sito in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2094 in data 8 aprile 1958, la ditta farmacia collegiata dott. G. F. Ferrero fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia medesima sito in Torino, via del Carmine 1, le specialità medicinali chimiche denominate: 1) Dermosana pomata; 2) Valcrene gocce;

Vista la lettera in data 26 febbraio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia collegiata dott. G. F. Ferrero l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita nel laboratorio annesso alla farmacia medesima sito in Torino, via del Carmine 1, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2094 in data 8 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8732)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Revoca alla ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 2142 in data 15 aprile 1958 e n. 2337 in data 12 agosto 1958 e con decreto ministeriale n. 3991 in data 5 maggio 1965 la ditta Società a.r.l. Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Battistello Caracciolo n. 4, specialità medicinali biologiche già registrate, preparati galenici nelle forme di fiale, sciroppi medicati, pomate, polveri, compresse, capsule, ovuli e supposte, nonchè specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Atteso che dall'ispezione tecnica effettuata in data 28 ottobre 1970 è emersa l'inadeguatezza dei locali e delle attrezzature insufficienti a garantire una corretta e razionale produzione;

Ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti per la revoca delle autorizzazioni alla produzione rilasciate alla officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società a.r.l. Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Battistello Caracciolo n. 4 concessa con decreti A.C.I.S. n. 2142 in data 15 aprile 1958 e n. 2337 in data 12 agosto 1958 e con decreto ministeriale n. 3991 in data 5 maggio 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8733)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Revoca alla ditta Società p. a. Laboratorio biochimico Carnegro (F.lli Negroni) dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche e chimiche nell'officina farmaceutica sita in S. Vito di Casalbuttano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 292 e n. 293 in data 4 agosto 1955 la ditta Società p.a. Laboratorio biochimico Carnegro (F.lli Negroni) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in S. Vito di Casalbuttano (Cremona) specialità medicinali biologiche limitatamente alle preparazioni di fiale e di soluzioni in genere nonchè specialità medicinali chimiche limitatamente alla produzione di fiale e di soluzioni in genere;

Atteso che secondo quanto risulta dagli atti di questo Ministero, l'officina medesima ha cessato la propria attività fin dal 1964, attività che non è stata più ripresa, come risulta anche dagli accertamenti eseguiti in data 10 novembre 1964 e 4 maggio 1972;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società p.a. Laboratorio biochimico Carnegro (F.lli Negroni) l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche e chimiche nell'officina farmaceutica sita in S. Vito di Casalbuttano (Cremona) concessa con decreti A.C.I.S. n. 292 e n. 293 in data 4 agosto 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Cremona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8731)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1973.

Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O. Cles, con sede in Cles, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda, in data 29 marzo 1972, con la quale l'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O. Cles, con sede in Cles (Trento), via Bergamo n. 26, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la predetta associazione ha presentato, insieme alla domanda ed anche successivamente, a termine dell'art. 2 del menzionato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento, allegato alla lettera 8 maggio 1972, n. 2866;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O. Cles, con sede in Cles (Trento), via Bergamo n. 26, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(8695)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1973.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972-73 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzioni artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1972, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1972-73;

Visto il proprio decreto del 21 gennaio 1973 con il quale sono state apportate talune variazioni al predetto stato di previsione;

Considerato che l'avanzo di amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ammonta, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971-72, per il complesso delle tre soppresse gestioni (ordinaria - speciale per apprendisti - speciale per i mutilati ed in-

validi civili), a L. 13.059.954.648, con una eccedenza di L. 8.209.954.648 rispetto all'importo presunto inscritto nel bilancio di previsione del predetto fondo per l'esercizio finanziario 1972-73;

Considerata la necessità di adeguare gli importi di taluni capitoli di entrata del bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1972-1973 a quelli già accertati;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1973, approvato con la legge n. 18 del 27 febbraio 1973, dal quale risulta che il contributo ordinario dello Stato a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato elevato a L. 20 miliardi;

Considerato che soltanto la metà del predetto contributo — pari a L. 10 miliardi — è di competenza del bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1972-73, quale quota afferente al periodo 1° gennaio-30 giugno 1973, con una eccedenza di L. 5 miliardi rispetto all'importo già inscritto nel citato bilancio di previsione;

Considerata la necessità di adeguare lo stanziamento di taluni capitoli di spesa del suddetto bilancio di previsione, tenendo presenti i criteri di ripartizione stabiliti dal citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e la specifica destinazione, per legge, di parte delle maggiori disponibilità finanziarie accertate;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1972-73 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 .	L. 8.209.954.648	L. 8.209.954.648

PARTE I - ENTRATE

Titolo I - ENTRATE CORRENTI

Sezione II - *Categoria* 01

Cap. 1031. — Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	L.	10.106.000
Totale categoria 01	L.	10.106.000

Categoria 04

Cap. 1051. — Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	L.	276.896.000
Cap. 1052. — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione principale » . .	»	132.224.000
Cap. 1053. — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	»	53.791.000
Cap. 1054. — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico per la ex « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » . .	»	5.921.000
Totale categoria 04 . . .	L.	468.832.000

Categoria 05

Cap 1061. — Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482) . . . . . L 3 463 000

Cap. 1062 — Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . » 29 986 000

Totale categoria 05 L 33.449.000

Totale sezione II . L 512.387.000

Totale Titolo I - Entrate correnti . L 512.387.000 L 512.387 000

Titolo II - Entrate in conto capitale

Sezione I - *Categoria* 10

Cap. 5101 — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . . . L 5 000 000 000

Totale categoria 10 L 5.000.000.000

Totale sezione I L 5.000.000.000

Sezione II - *Categoria* 11

Cap 5231 — Rimborso dalle comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori . . . . . . L 2 906 000 000

Cap 5232 — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n 264) . . . . » 3 349 837 750

Cap. 5233. — Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858) istituiti sino a tutto l'anno finanziario 1971-72 . . . . » 90 548 000

Cap. 5234 — Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . . L 263 124 000

Totale categoria 11 L 6 809 509 750

Totale sezione II L 6 809 509 750

Totale titolo II - Entrate in conto capitale L 11 809.509 750 L 11 809 509 750

Totale maggiori entrate L 20.531 851 398

Parte II - SPESE

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione I - *Categoria* 12

Cap 5126 — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale . L 8 382 962 850

Cap 5128 — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota » 500 000 000

Totale categoria 12 L 8 882 962 850

Totale sezione I L 8 882 962 850

Sezione II - Rubrica I - *Categoria* 12

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) . . . . L 1 220 686 054

Cap 5154. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	L	4 712 084
Cap 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali - ecc.	»	5 000 000
Cap. 5156. — Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 .	»	4 044 064
Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n 456)	»	564 038 022
Cap 5158. — Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n 36)	»	2 799 000
Totale categoria 12	L	1.801.279.224
Totale rubrica I	L	1.801.279.224

Rubrica III - *Categoria* 12

Cap 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	L	259 409 160
Totale categoria 12	L	259.409.160
Totale rubrica III	L	259.409.160
Totale sezione II	L	2.060.688.384

Sezione III - *Categoria* 12

Cap 5201 — Contributi alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	L	8 327 427 274		
Cap. 5202. — Contributi alle Regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	»	21 924 916		
Cap. 5203 — Contributi alle Regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	»	13 023 500		
Cap 5204 — Contributi alle Regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n 482	»	18 816 673		
Cap 5205 — Contributi alle Regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	1 207 007 801		
Totale categoria 12	L	9.588 200 164		
Totale sezione III	L	9.588.200 164		
Totale Titolo II - Spese in conto capitale	L	20.531 851 398	L	20 531 851 398
Totale aumento delle spese			L	20 531 851 398

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro Coppo

(8686)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Inclusione del comune di San Martino d'Agri, del mandamento di Chiaromonte, nella circoscrizione della dipendente sede distaccata di San Chirico Raparo.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, recante disposizioni per l'aggregazione di comuni alle sedi distaccate di pretura;

Vista l'istanza del comune di San Martino d'Agri del mandamento di Chiaromonte intesa ad ottenere il passaggio dalla sede principale alla sede distaccata di San Chirico Raparo;

Sentiti i capi della corte di appello di Potenza, i quali hanno manifestato parere favorevole in merito alla modificazione richiesta, stante la mancanza di mezzi di trasporto diretti per accedere dal comune di San Martino d'Agri a Chiaromonte, capoluogo del mandamento;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 10 maggio 1973;

Decreta:

Il comune di San Martino d'Agri del mandamento di Chiaromonte è incluso, con effetto dal 1° settembre 1973, nella circoscrizione della dipendente sede di San Chirico Raparo.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro: GONELLA

(8794)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dall'Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti a norma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Considerato che, a fronte di disponibilità ammontanti a lire 15.400 milioni e di riserve tecniche che ascenderanno, al 31 dicembre 1973, a lire 47.279 milioni, l'ente suddetto prevede di investire lire 4.000 milioni nello acquisto di beni immobili, lire 5.240 milioni nell'acquisto di titoli, lire 2.310 milioni nella concessione di mutui ipotecari e lire 3.850 milioni in depositi fruttiferi;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 21 febbraio 1973, n. 110692/113147;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera del 24 febbraio 1973, n. 3/701;

Considerato che la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione del terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
TAVIANI

(8566)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della « Cooperativa dipendenti INADEL Salerno », società a responsabilità limitata, con sede in Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 16 gennaio 1973 con la quale il tribunale di Salerno ha dichiarato, ai sensi dello art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato d'insolvenza della « Cooperativa dipendenti INA DEL Salerno » società a responsabilità limitata con sede in Salerno;

Ritenuta conseguentemente la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Cooperativa dipendenti INADEL Salerno », società a responsabilità limitata con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Francesco Spirito in data 7 gennaio 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Enzo Anzoino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8668)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dalla società per azioni I 'unione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza ad integrazione di quelle approvate con decreto ministeriale 3 giugno 1971;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune condizioni di polizza ad integrazione di quelle approvate con decreto ministeriale 3 giugno 1971, presentate dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede legale in Milano.

Roma, addì 5 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8752)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le succesive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza ad integrazione di quelle approvate con decreto ministeriale 3 giugno 1971;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune condizioni di polizza ad integrazione di quelle approvate con decreto ministeriale 3 giugno 1971, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede legale in Torino.

Roma, addì 5 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8754)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Nomina del direttore generale del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 33 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966, 2 settembre 1967, 21 ottobre 1968, 16 ottobre 1970 e 14 ottobre 1972;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1965 con il quale il prof. Salvatore Guidotti è stato nominato direttore generale del predetto istituto;

Considerato che il prof. Guidotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla nomina del nuovo direttore generale dello istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Francesco Libonati è nominato direttore generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, in sostituzione del professore Salvatore Guidotti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8828)

DECRETO PREFETTIZIO 26 maggio 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 25486/3ª in data 22 luglio 1972 con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Vista la nota in data 19 maggio 1973, con la quale il medico provinciale di Foggia chiede la sostituzione del dott. Carmine Romei trasferito ad altro ufficio con il dott. Antonio Albano quale segretario del predetto consiglio provinciale;

Ritenuto di aderire alla richiesta;

Decreta:

Il dott. Antonio Albano è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Carmine Romei trasferito ad altro ufficio.

Foggia, addì 26 maggio 1973

Il prefetto: CONTARINA

(8685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Teramo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2333, in data 18 maggio 1973, al consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Teramo è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(8874)

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2334, in data 18 maggio 1973, al consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Roma è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(8875)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito nel comune di Carmagnola

Con decreto interministeriale n. 581 del 26 maggio 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno di sedime del poligono di tiro a segno, sito nel comune di Carmagnola (Torino), della superficie di mq. 9.900, riportato alla partita 1319 del nuovo catasto edilizio urbano, foglio di mappa 128, mapp. 127 ed alla partita 11.224 del catasto terreni, foglio di mappa 128, mappali 45, 81, 84.

(8876)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Emanuele Ravano, nato a Genova il 19 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione Meccanica, conseguito presso l'Università di Pisa l'8 giugno 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8739)

Il dott. Giulio Pastore, nato a Roma il 12 aprile 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Messina l'11 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8738)

La dott.ssa Alda Panizza, nata ad Alessandria il 13 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Torino il 23 febbraio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8740)

Il dott. Duccio Palazzi, nato a Loreto (Ancona) il 7 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 9 giugno 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8741)

Il dott. Nicola Masellis, nato a Bitritto (Bari) il 13 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bari il 14 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8742)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 33 Pubblica istruzione, foglio n. 129, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 dicembre 1969 dai professori Castilletti Arezzo Giovanna, Filippazzo Melfi Liliana, Cocilovo Rosso Fernanda e Scucces Salvatore avverso l'ordinanza ministeriale 17 maggio 1969 sulla nomina degli insegnanti non di ruolo per il 1969-70 per la parte - allegato 2, tabella *B* par. II - nella quale è stabilito un determinato punteggio ai fini della graduatoria a seconda del titolo di studio posseduto dagli aspiranti alla nomina di insegnanti di lingua straniera.

(8743)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 9

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale di scadenza 1° aprile 1972, relativo al certificato nominativo dei B.T.N. 5% 1978, n. 4842 di nominali L. 5.000.000, intestato a Caso Anna, nata a Napoli il 30 luglio 1934, moglie di Colao Antonio nato a Napoli il 27 dicembre 1930, domiciliata in Roma.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali rappresentati dal predetto tagliando di ricevuta.

Roma, addì 8 giugno 1973

(8617)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 28 marzo 1973 concernente « Quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'anno finanziario 1973 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 4127, seconda colonna: immediatamente sotto la dizione Ministero delle finanze, in corrispondenza del capitolo n. 5021, dove è scritto: « Acqusto di stabili », leggasi « Acquisto di stabili *e terreni* ».

a pag. 4129: prima colonna: l'importo di 5.573 milioni relativo al capitolo n. 505 dell'Azienda nazionale autonoma delle strade leggasi *65.573* milioni.

(8937)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari ESSO Alamid 5 P ed ESSO Alamid della ESSO chimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1973 del Ministro per la sanità sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i formulati ESSO Alamid 5 P ed ESSO Alamid, concesse alla ESSO chimica S.p.a. con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(8830)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario ALVAR G 10 della Amonn fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1973 del Ministro per la sanità è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato ALVAR G 10, concessa all'impresa Amonn fitochimica S.p.a. con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(8831)

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « S. Pietro »

Con decreto n. 1388 del 9 giugno 1973 la società acqua minerale « S. Pietro » S.p.a., con sede in S. Maria delle Mole - Marino, provincia di Roma, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Pietro », di cui al decreto ACIS n. 663 del 3 agosto 1957.

Le nuove etichette, stampate su carta bianca, riporteranno, nel riquadro sinistro, l'analisi chimica eseguita il 3 maggio 1973 dal prof. Mario Talenti nell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quella eseguita nell'ottobre 1955, ed in fondo allo stesso riquadro figurerà la località, il comune e la provincia dove sgorga l'acqua ed il numero telefonico della società.

Nel riquadro centrale figurerà il disegno della fontana di S. Pietro anzichè il Santo ed il Colosseo è, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua Minerale Effervescente Naturale » in caratteri di colore nero, « S. PIETRO » in caratteri di colore bianco e nero, « Alcalina-Digestiva-Antiurica-Diuretica » « Ottima da Tavola » e saranno riportati gli estremi delle autorizzazioni, in caratteri di colore nero.

Nel riquadro destro saranno riportati, nella metà superiore le stesse dichiarazioni sulle proprietà terapeutiche dell'acqua indicate dal prof. Niccolini, che figurano sull'etichetta autorizzata con il citato decreto ACIS n. 663, e nella metà inferiore, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 3 maggio 1973 dal prof. Salvatore Ugo D'Arca, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quello formulato nell'ottobre 1955.

In fondo allo stesso riquadro verrà indicato il contenuto di acqua imbottigliata.

Restano invariate formato e dimensioni. I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio a forma di losanga nel quale si leggerà « Fonte » in caratteri di colore nero, « S. Pietro » « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri di colore bianco e rosso.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ACIS n. 663 del 3 agosto 1957.

(8832)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 852/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della Tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	961,25	398,75
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.945,63	8.383,13
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.808,75	1.246,25
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.793,13	9.230,63
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.054,38	2.491,88
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.038,75	10.476,25

(8527)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale nel comune di Salsomaggiore Terme

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 8546/I, in data 5 giugno 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Salsomaggiore Terme relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola media in zona Bertonella).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967 n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8833)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Taranto

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 843, in data 21 maggio 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Taranto per la costruzione di un edificio da adibire all'istruzione professionale (E.N.A.I.P.).

(8735)

Approvazione del piano di zona del comune di Acquarica del Capo

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 875 in data 22 maggio 1973, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Acquarica del Capo (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(8736)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Rubiera

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 730 del 29 maggio 1973, è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Rubiera (Reggio Emilia) con deliberazione n. 213 del 29 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8737)

REGIONE PIEMONTE

Varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 791 del 5 giugno 1973 sono state approvate le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torino, relative alle zone E/10 ed E/11.

(8834)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva con specializzazione in copia e stenografia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Considerato che allo stato attuale risultano effettivamente disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli affari esteri duecentouno posti;

Tenuto conto delle detrazioni da effettuare ai sensi dell'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (centoundici posti per il passaggio di carriera), dell'art. 15 della menzionata legge 2 aprile 1968, n. 482 (diciotto posti per le assunzioni dirette) e degli articoli 252 e 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (dodici posti);

Visto che, di conseguenza, i posti da mettere a concorso sono sessanta e che un terzo di questi (venti posti) deve essere riservato ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia in base all'art. 352, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva con specializzazione di copia e stenografia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;

3) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia nonchè dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente Africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 10, che diano luogo a preferenza o a precedenza;

10) la lingua, fra quelle indicate al successivo art. 5, in cui intenda svolgere la prova;

11) se intenda svolgere la prova di dattilografia su macchina elettrica o meccanica;

12) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia, delle macchine da scrivere a disposizione dell'amministrazione — del tipo che questa si riserva di comunicare ai concorrenti — o preferisca usufruire della propria;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà comunicare il nome, cognome, data e luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualunque clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Vengono accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito: non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La prova pratica di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento, con l'uso dell'incolonnatore, nel tempo di trenta minuti).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e su elementi dell'ordinamento dello Stato e nozioni di archivistica. L'esame di lingua consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera. La prova pratica di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte ed in quella pratica una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere un punteggio di almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, in servizio o a riposo, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un docente abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta di cultura generale e di quattro ore per la prova scritta di lingua.

Per le prove pratiche di dattilografia e di stenografia essi dispongono del tempo indicato per ciascuna di esse al precedente art. 5.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e di coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina in carta da bollo da L. 500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui risiedono, in carta da bollo da L. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 500, dal Prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovano nella condizione di cui al comma precedente devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 500;

4) certificato in carta da bollo da L. 500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 500 rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, coadiutori in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1973
Registro n. 372, foglio n. 145

PROGRAMMA DI ESAME

A - *Prove scritte.*

1) Cultura generale:

Lineamenti essenziali della storia d'Europa e del mondo nei secoli XIX e XX, con particolare riguardo alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri.

Cenni sui principi ispiratori e sui lineamenti essenziali della Costituzione della Repubblica italiana.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato.

Cenni sui principi della cooperazione internazionale e sugli organismi attraverso cui questa si manifesta.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei.

2) Traduzione dall'italiano di un brano relativo ad un argomento di carattere generale in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

B - *Prova pratica di dattilografia.*

Prova di estetica (ricostruzione di un documento, con l'uso dell'incolonnatore, nel tempo di trenta minuti).

C - *Prova orale.*

La prova orale, in forma di colloquio, verte oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte (l'esame di lingua consiste prevalentemente in una conversazione) sulle seguenti nozioni di archivistica:

Titolario:

definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: *titolo, classe e sottoclasse* e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti:

definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza: modalità di registrazione delle carte; come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza. La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

La prova pratica di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

(8618)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge *i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario* degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra od assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1970

p. *Il Ministro:* ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 199

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . (*a*), nat . . a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a tre posti di custode di terza classe in prova (ex coefficiente 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, concorso indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 199, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . .

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*) . .;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*)

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8331)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, tra l'altro, prevede al capitolo 1055 la spesa di L. 500.000.000 per « spese per studi, indagini e rilevazioni »;

Ritenuto che l'acquisto di tesi di laurea di alto livello in materie interessanti la programmazione economica risponde alle esigenze proprie delle funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed a criteri di economicità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 1055 per l'esercizio 1973.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1973
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 87

Bando di concorso, per titoli, a ventiquattro premi-acquisto

Art. 1.

E' indetto un concorso per ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di lire 500.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: Politica economica - Economia politica - Scienza delle finanze - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1971-1972 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1972-1973.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire la Ministero del bilancio e della programmazione economica, in duplice copia ed entro e non oltre il 31 dicembre 1973 la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data riportata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio-acquisto, cede al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilizzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Son esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre docenti universitari e da due funzionari addetti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione è nominata dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, con apposito decreto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*), e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: TAVIANI

(8376)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreo ministeriale 21 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1972, registro n. 72 Difesa, foglio n. 218, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1972 (registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 291);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1973, registro n. 25 Difesa, foglio n. 267 con il quale è stato modificato il citato decreto ministeriale 21 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1973, in corso di registrazione, con il quale l'ispettore generale (E) Palmerini dott. Giacomo, membro dell'anzidetta commissione esaminatrice, viene collocato a riposo, a domanda, a decorrere dal 1° aprile 1973, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata la necessità di sostituire l'ispettore generale Palmerini dott. Giacomo al fine di dare corso all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1957, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 21 ottobre 1972 con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, è modificato nel senso che l'ispettore generale Scorda dott. Martino è nominato membro della predetta commissione esaminatrice, in sostituzione dell'ispettore generale Palmerini dott. Giacomo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1973
Registro n. 51 *Difesa, foglio n.* 287

(8332)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1973, registro n. 14 Difesa, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1972, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Saccares dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:

Testa dott. Gerardo, direttore di divisione;

Chiaraluce dott. Renato, direttore di divisione;

Sozio prof. Attilio, ordinario di meccanica e macchine presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Roma;

Ricciardi prof.ssa Maria Teresa, ordinario di matematica e fisica presso l'istituto tecnico commerciale « Pantaleoni » di Roma.

Segretario:

Badolati dott. Roberto, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice vengono aggregati quali membri aggiunti per il colloquio facoltativo di lingue straniere i seguenti funzionari:

Preti dott. Lorenzo, direttore di divisione, per il colloquio facoltativo di lingua francese;

Vocino dott. Angelo, direttore di divisione, per il colloquio facoltativo di lingua inglese;

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, per il colloquio facoltativo di lingua tedesca.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973
Registro n. 53 Difesa, foglio n. 231

(8378)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria delle candidate idonee e vincitrici del concorso, per esami, a quarantasei posti di assistente sanitaria in prova.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità del mese di gennaio 1973, dispensa n. 1, è stata pubblicata la graduatoria delle candidate risultate idonee e vincitrici del concorso, per esami, a quarantasei posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1971.

(8917)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia n. 623/72 in data 20 marzo 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1971;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Fusco dott. Romano, direttore di sezione della prefettura di Brescia;

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Pezzoli prof. Carlo, primario ostetrico dell'ospedale di Desenzano;

Callegari prof. Gianfranco, primario ostetrico dell'ospedale di Gavardo;

Bonomi Regina, ostetrica condotta di Gussago.

Segretario:

Abbate dott.ssa Silvia, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brescia della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 2 aprile 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(8334)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. **10**.
Indennità ai membri del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 14 *dell'*11 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai consiglieri regionali sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

A ciascun consigliere regionale compete una indennità lorda mensile pari al 50% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Oltre all'indennità di cui al primo comma ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete una indennità di carica pari agli importi mensili lordi sotto indicati:

a) Lire 250.000 al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;

b) Lire 200.000 al Vice presidente della Giunta regionale;

c) Lire 150.000 agli assessori regionali ed ai Vice presidenti del Consiglio regionale;

d) Lire 100.000 ai presidenti delle commissioni consiliari ed ai segretari del Consiglio regionale.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le indennità di cui ai commi precedenti non possono cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale.

Ogni consigliere è tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite in dipendenza degli incarichi di cui al comma precedente. L'ufficio di presidenza del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.

Art. 3.

Ai consiglieri regionali compete il rimborso mensile delle spese connesse alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede della Regione nelle seguenti misure lorde, riferito ad ogni giornata di presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, delle commissioni consiliari, dell'ufficio di presidenza e delle conferenze dei capigruppo consiliari:

a) Lire 7.000 lorde - per una distanza fino a 25 km.;

b) Lire 11.000 lorde - per una distanza da 26 a 80 km.;

c) Lire 14.000 lorde - per una distanza da 81 a 110 km.;

d) Lire 16.000 lorde - per una distanza oltre i 110 km.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate sulla base del percorso ferroviario.

I rimborsi delle spese di percorrenza suddetti non possono essere corrisposti a favore di ogni consigliere regionale in numero maggiore ad uno per ogni giornata.

Sono a carico della Regione gli oneri connessi ai pedaggi autostradali per tutti i consiglieri regionali.

Art. 4.

In aggiunta agli emolumenti di cui agli articoli precedenti compete ai consiglieri regionali che esplicano particolari funzioni, il rimborso delle maggiori spese dirette ed indirette comunque connesse con l'incarico, fissato in misura forfettaria nei seguenti importi mensili lordi:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta: L. 200.000;

b) al Vice presidente della Giunta regionale: Lire 150.000;

c) agli assessori regionali ed ai Vice presidenti del Consiglio regionale: Lire 100.000.

Art. 5.

Ai consiglieri regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura, salvo quanto previsto nel successivo art. 6.

Ai consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 6.

Ai consiglieri regionali che, per ragioni connesse con l'espletamento del loro mandato, si rechino in missione fuori regione nel territorio della Repubblica è corrisposta una indennità pari all'importo di L. 18.000 lorde per trasferte di durata superiore alle 12 ore e di L. 12.000 lorde per le trasferte di durata fino a 12 ore.

Per le missioni all'estero competono le indennità di cui al primo comma, maggiorate del 20% ovvero, a richiesta dell'interessato, il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute opportunamente documentate.

Ai consiglieri regionali compete nell'uno e nell'altro caso, il rimborso delle spese di viaggio ivi comprese quelle della vettura-letto e dell'aereo. Se il viaggio viene effettuato con autovettura propria è corrisposta una indennità di lire 40 a chilometro.

Art. 7.

La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2 decorre dalla data di insediamento dei rispettivi organi.

Sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute ai consiglieri regionali ai sensi dei citati articoli e quelle loro liquidate nel periodo tra la data di insediamento dei rispettivi organi e la data di entrata in vigore della presente legge, allo stesso titolo di cui all'art. 2.

I rimborsi delle spese di cui all'art. 3 vengono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1973, salvo conguaglio con quanto percepito allo stesso titolo da tale data.

I rimborsi di cui all'art. 4 vengono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1973, e le indennità di cui all'art. 6 vengono corrisposte a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La Regione Liguria assume l'onere dell'assicurazione dei consiglieri regionali contro i rischi di morte o di invalidità permanente dipendenti da infortunio. I consiglieri concorrono nella spesa predetta con un contributo a proprio carico pari allo 0,50% dell'indennità mensile lorda di cui al primo comma dell'art. 2, che verrà trattenuto in sede di liquidazione dell'indennità medesima.

Ai consiglieri che siano cessati dal mandato e che abbiano compiuto il 60° anno di età purchè abbiano esercitato il mandato per una legislatura, compete un assegno mensile reversibile di previdenza.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno suddetto è diminuita di un anno con il limite all'età di 50 anni.

L'importo di detto assegno è proporzionale all'indennità di cui all'art. 2, primo comma, in base agli anni di mandato svolto con un massimo del 20% per un mandato intero; del 40% per due mandati interi e del 50% per tre o più mandati interi.

Ai consiglieri regionali che cessino dal mandato per morte o per invalidità permanente non dipendenti da infortunio, o non siano rieletti, spetta altresì un assegno reversibile pari a 5 mensilità dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma.

Tale assegno spetta anche ai consiglieri regionali che per qualsiasi causa cessino dalla carica alla condizione che abbiano espletato almeno trenta mesi di mandato.

L'importo dell'assegno di cui al secondo comma sarà aggiornato in relazione alle variazioni della misura delle indennità di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge.

Le norme per l'attuazione del presente articolo saranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 9.

Per il pagamento degli assegni mensili di cui all'art. 8, verrà stabilito, con apposita legge, un « Fondo di previdenza ».

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi, nella misura del 2,50% dell'indennità fissa lorda di cui all'art. 2 primo comma, della presente legge, sono trattenuti mensilmente e versati all'istituendo Fondo di previdenza di cui al primo comma del presente articolo.

I consiglieri regionali cessati dalla carica, che non abbiano esercitato il mandato per una legislazione e che abbiano versato per almeno 30 mesi i contributi di cui al comma precedente, hanno facoltà di versare al « Fondo di previdenza » contributi volontari, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite nella legge di cui al primo comma del presente articolo, fino al completamento del periodo minimo richiesto dal secondo comma dell'art. 8 della presente legge per conseguire l'assegno mensile reversibile di previdenza.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 7, primo e secondo comma, della presente legge, previsto in lire 150 milioni, si provvede con gli stanziamenti previsti ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 33, 34 e 35 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 che presentano sufficiente disponibilità.

Per la maggior spesa derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1973 e seguenti, prevista in lire 100 milioni annui, si provvede con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio, facendosi fronte al relativo onere con parte dell'incremento della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 11.

La presente legge, viene pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 23 marzo 1973

DAGNINO

(7804)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1973, n. 11.

Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 18 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, CONTINGENTI NUMERICI E QUALIFICHE FUNZIONALI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Fino alla emanazione della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, sono fatte salve, in via transitoria, le norme regionali in atto vigenti e le norme contenute nei decreti delegati emanati dal Governo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1970 n. 281, relative al trasferimento alla Regione di uffici e personale dello Stato e di enti soppressi.

Art. 2.

La legge regionale riguardante l'ordinamento degli uffici ed i ruoli organici definitivi terrà conto delle funzioni legislative, di programmazione, indirizzo e controllo dell'ente e del principio della delega agli enti locali di funzioni amministrative di competenza regionale.

La legge regionale suddetta potrà prevedere le occorrenti riduzioni dei ruoli organici e la soppressione di uffici o unità operative in relazione alle esigenze della struttura degli uffici ed alle deleghe di funzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Potrà, altresì, essere previsto il comando presso gli enti destinatari delle deleghe di dipendenti regionali ai quali sarà comunque conservato, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.

I dipendenti che a seguito di quanto previsto nel secondo comma risultassero in soprannumero saranno collocati in ruoli ad esaurimento, con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. I dipendenti medesimi saranno impiegati nei vari servizi regionali per mansioni anche diverse da quelle proprie purchè corrispondenti alla qualifica rivestita.

Art. 3.

La legge regionale di cui all'art. 1 determinerà le strutture organizzative in modo da assicurare, tra l'altro, la omogeneità e la uniformità dell'ordinamento degli uffici e delle qualifiche funzionali, in rapporto agli effettivi compiti e responsabilità previsti dalla struttura dell'ente, ivi comprese la organizzazione dell'ufficio del piano e quella delle sezioni decentrate del comitato regionale di controllo da adeguare a quella del comitato medesimo.

Capo II

RUOLO PROVVISORIO, QUALIFICHE FUNZIONALI ED ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 4.

Ai fini dell'inquadramento del personale a norma degli articoli 23 e seguenti della presente legge, sono stabiliti, in via provvisoria, i contingenti numerici indicati nella allegata tabella *A*.

Il ruolo di cui al precedente comma è unico per i vari servizi regionali.

Art. 5.

Sono stabilite nove qualifiche funzionali corrispondenti ai livelli funzionali descritti nella tabella *A* allegata alla legge regionale 24 aprile 1972 n. 4.

Art. 6.

La legge regionale di cui all'art. 1 stabilirà le norme per l'accesso alle varie qualifiche, ed i casi e le modalità del passaggio dall'una all'altra qualifica.

Per l'accesso agli impieghi nell'amministrazione regionale sono richiesti i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione statale.

Fino a quando non sarà provveduto a norma del primo comma e fermo restando quanto stabilito al riguardo dalle leggi dello Stato, i posti disponibili nelle qualifiche di funzionario, di collaboratore e di coadiutore, qualora ciò sia reso necessario dalle esigenze di servizio, sono coperti per concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso, rispettivamente, del diploma di laurea, del diploma di scuola media superiore e del diploma di scuola media inferiore.

Alla qualifica di agente tecnico, commesso ed inserviente si accede per chiamata diretta, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, di cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle mansioni alle quali si riferiscono i posti da coprire.

Per soddisfare le esigenze di cui ai commi terzo e quarto la Regione Liguria può inoltre avvalersi, in rapporto alle disponibilità dei posti, del comando di personale dipendente dallo Stato o dagli enti locali, secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato, limitatamente alle qualifiche di funzionario ed inferiori.

I dipendenti dei quali è richiesto il comando devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di inquadramento contenute nella presente legge per la qualifica corrispondente.

Ai fini dell'applicazione delle leggi dello Stato in materia di collocamento obbligatorio di appartenenti a speciali categorie, nelle percentuali previste dalle leggi medesime, la qualifica di coadiutore è equiparata a quelle della carriera esecutiva statale.

Art. 7.

I bandi di concorso sono approvati dalla Giunta regionale e contengono la indicazione dello specifico titolo di studio richiesto in relazione alle qualifiche a cui si riferiscono i posti messi a concorso, del contenuto e delle modalità delle prove di esame.

Per quanto concerne le procedure e le modalità dei concorsi, si applicano, fino a quando non saranno emanate norme regionali in merito, le disposizioni delle leggi sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per posti nella qualifica di funzionario sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un consigliere regionale da lui delegato, che le presiede;

b) da tre consiglieri regionali, di cui uno appartenente alle minoranze, designati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

c) dal direttore preposto agli affari generali e del personale o, in sua vece, dal dirigente dell'ufficio del personale;

d) da un funzionario della Regione di qualifica superiore o pari a quella alla quale si riferisce il posto messo a concorso;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali;

g) da un professore universitario di ruolo docente nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Funge da segretario un dipendente dell'ufficio del personale.

Per i concorsi che si riferiscono alla qualifica di collaboratore, la Commissione è composta dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), e da un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di seconda grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Per i concorsi che si riferiscono alla qualifica di coadiutore, la Commissione è composta dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico-pratico, a seconda delle materie oggetto delle prove di esame.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che provvede alla nomina dei vincitori.

La Giunta regionale non può sindacare l'operato delle commissioni giudicatrici, a meno che non rilevi vizi di forma o di procedura.

La Giunta regionale determina i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici, che non siano consiglieri o dipendenti regionali, in relazione alla importanza del concorso ed al numero delle sedute.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO

Art. 9.

Fino a quando la legge regionale di cui all'art. 1 non disporrà in merito, la disciplina, la sospensione e la cessazione del rapporto d'impiego, i diritti, i doveri, le responsabilità, le incompatibilità ed il cumulo di impieghi e, in genere, lo stato giuridico del personale dell'amministrazione regionale, sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, nei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.

Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul personale in genere, la disciplina e l'orario di servizio, sono uniche per tutti i dipendenti regionali a qualsiasi servizio appartengano.

Art. 10.

I dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di dirigente di ufficio possono essere delegati all'emanazione di atti a contenuto vincolato, espressamente indicati nell'atto di delega, di competenza del Presidente della Giunta regionale. La delega è concessa con decreto del Presidente della Giunta, sentito l'assessore interessato, sulla base di direttive della Giunta regionale.

Art. 11.

Il dipendente ha la responsabilità dei propri atti sotto il profilo civile, penale, amministrativo, contabile e disciplinare, secondo le norme che regolano la materia per i dipendenti civili dello Stato.

E' istituita la commissione di disciplina composta da un magistrato designato dal presidente del tribunale regionale amministrativo o, fino a che detto tribunale non sarà costituito, dal presidente della corte d'Appello, che la presiede, da tre esperti in discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo o il diritto del lavoro, eletti dal Consiglio regionale, da tre dipendenti eletti da tutto il personale e, nelle more di tale elezione, da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative. Funge da segretario un funzionario dell'ufficio del personale.

La commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, intendendosi sostituiti al Ministro la Giunta regionale ed al capo del personale l'assessore al personale.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 12.

L'esercizio della libertà di pensiero e di opinione e dei diritti sindacali non può costituire motivo di pregiudizio per il dipendente.

Il diritto di assemblea, il trasferimento dei rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacale, la raccolta dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia e salve, se più favorevoli, le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968 n. 249 e successive modificazioni.

Art. 13.

L'orario di servizio è di 37 ore e mezza settimanali e sarà determinato, in modo omogeneo per tutti i servizi regionali, con deliberazione della Giunta regionale.

Il dipendente è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, nei limiti previsti dalle leggi dello Stato e con diritto alla relativa retribuzione, salvo quanto previsto nella presente legge.

Art. 14.

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o per motivi di studio non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Art. 15.

Il congedo ordinario è autorizzato dall'Amministratore regionale competente per i direttori, i dirigenti di settore ed i dirigenti di ufficio e qualifiche equiparate.

E' autorizzato dai direttori per tutto il personale addetto agli uffici facenti capo alle direzioni.

E' autorizzato dal dirigente di settore o dal dipendente preposto agli uffici periferici per il personale addetto al settore avente qualifica inferiore a dirigente di ufficio e, rispettivamente, per quello addetto agli uffici periferici predetti.

Il congedo straordinario e l'aspettativa sono concessi dalla Giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Art. 16.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte, salvo il parere, ove richiesto, della commissione di disciplina, dalla Giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda il personale in servizio presso il consiglio regionale.

Art. 17.

I provvedimenti di collocamento a riposo, dimissioni dall'ufficio, decadenza, e quelli che comunque comportino, a norma delle disposizioni vigenti, sospensione o cessazione del rapporto

di impiego sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale in servizio presso il consiglio regionale.

Art. 18.

I trasferimenti di personale all'interno dei settori e degli uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio, sono disposti dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale, a seconda della rispettiva competenza, o dallo assessore regionale interessato previa intesa con l'assessore al personale.

I trasferimenti che comportino spostamento dalla sede di servizio sono deliberati dalla Giunta regionale.

I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Art. 19.

Ai dipendenti della Regione Liguria compete il trattamento economico indicato nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente legge.

Il dipendente usufruisce di aumenti biennali di stipendio del 2,50% calcolati sulla base del parametro iniziale della qualifica, purchè il servizio sia stato prestato senza demerito.

Sono, inoltre, previste quattro classi di incremento della retribuzione parametrale del 12%, del 12% dell'11% e del 12,50% rispettivamente al quarto, decimo, ventesimo e ventiseiesimo anno di servizio prestato senza demerito nella qualifica.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso ed indennità percepiti nell'Ente di provenienza, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario e le indennità per trasferte.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per prestazioni connesse alla loro carica o svolte nell'interesse dell'amministrazione regionale, salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, gettoni e compensi di cui al comma precedente è versato dagli enti, associazioni, aziende e privati tenuti a corrisponderli, direttamente in conto entrate nella Tesoreria regionale.

I dipendenti regionali non possono usufruire di beni, servizi e qualsiasi prestazione in natura a carico dell'Amministrazione regionale.

Ai dipendenti regionali con qualifica non superiore ad agente tecnico potrà essere riconosciuto il rimborso di spese inerenti le comunicazioni telefoniche, nei limiti delle esigenze di servizio.

Art. 20.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento sarà disciplinato da apposita legge regionale.

Art. 21.

Il compenso per lavoro straordinario, previamente autorizzato, nei limiti normali e nelle eccedenze previste dalle norme riguardanti i dipendenti civili dello Stato, è corrisposto sulla base del trattamento economico risultante dall'allegata tabella *B*, con i medesimi criteri di calcolo indicati nelle norme citate.

Art. 22.

Ai fini assistenziali e previdenziali e del trattamento di quiescenza, il personale della Regione Liguria è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed all'I.N.A.D.E.L.

Salvo quanto previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge riguardanti le prestazioni previdenziali ed assistenziali degli impiegati civili dello Stato, al fini di assicurare, comunque, ai dipendenti regionali prestazioni pari, per qualità e quantità, a quelle di cui usufruiscono i dipendenti statali.

A tal fine la Regione Liguria assume l'onere della differenza tra la indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. e quella che sarebbe stata corrisposta dall'E.N.P.A.S. a parità di condizioni di servizio.

TITOLO IV

NORME PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 23.

L'inquadramento del personale di cui alle leggi regionali in data 24 aprile 1972, n. 4 e n. 5, in servizio alla Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma avviene l'inquadramento del personale comandato di ruolo, statale e di altri enti pubblici, al quale non si riferiscono le leggi regionali citate.

L'inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati in base alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi I.N.I.A.S.A., I.N.A.P.L.I. ed E.N.A.L.C. avviene d'ufficio.

Art. 24.

I dipendenti di cui al primo comma del precedente articolo sono inquadrati nella qualifica corrispondente al livello funzionale conseguito a norma delle leggi regionali in data 24 aprile 1972, n. 4 e n. 5.

I dipendenti statali trasferiti di ruolo e non di ruolo ed il personale statale comandato di ruolo che non abbia conseguito il livello funzionale di cui alle precitate leggi regionali, sono inquadrati nella qualifica risultante dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

I dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo che non abbiano conseguito il livello funzionale di cui alle leggi regionali precitate sono inquadrati nelle qualifiche risultanti dalla tabella *D* allegata alla presente legge.

I dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi INAPLI, INIASA ed ENALC sono inquadrati nella qualifica risultante dalla tabella *E* allegata alla presente legge.

Per l'inquadramento dei dipendenti di altri Enti pubblici ai quali non si riferiscono le tabelle *C*, *D* ed *E* e per i casi in cui, tenuto anche conto delle mansioni effettivamente svolte sulla base di atti formali di data anteriore al 1° dicembre 1972 emessi in virtù delle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato, i dipendenti non trovino collocazione nelle tabelle sopracitate, l'inquadramento avverrà per assimilazione con deliberazioni della Giunta regionale, previo parere di una commissione mista composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che la presiede, dal direttore preposto agli affari generali e del personale, dal dirigente dell'ufficio del personale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

Art. 25.

L'inquadramento nei ruoli regionali dei dipendenti in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali non siano applicabili le norme di cui ai precedenti articoli di quelli di ruolo o non di ruolo dello Stato o di altri enti pubblici che abbiano fornito prestazioni continuative di lavoro presso gli uffici ex statali trasferiti per un periodo di almeno un anno, di personale che a qualsiasi titolo, anche nella forma del rapporto di lavoro a tempo determinato ed a carattere privatistico abbia prestato servizio continuativo per almeno un anno presso gli uffici ex statali sopra citati, avviene previo assenso, ove occorra dell'amministrazione di provenienza, su domanda degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di ruolo dello Stato o di altri enti pubblici di cui al comma precedente è inquadrato sulla base della qualifica di provenienza secondo quanto previsto nelle tabelle *C* e *D*.

Gli altri dipendenti di cui al primo comma sono inquadrati, non oltre la qualifica di funzionario, sulla base delle mansioni effettivamente e lodevolmente svolte, purché in possesso del diploma di laurea per la qualifica di funzionario, del diploma di scuola media superiore per la qualifica di collaboratore, del diploma di scuola media inferiore per la qualifica di coadiutore e della licenza elementare per le qualifiche di agente tecnico, commesso ed inserviente.

Art. 26.

Se il dipendente si trova in più di una condizione tra quelle previste ai fini dell'inquadramento, si tiene conto di quella che consente l'inquadramento più favorevole.

Art. 27.

Il personale è inquadrato nella qualifica che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti nella tabella *A* per detta qualifica, purchè esista capienza nei posti previsti nelle altre qualifiche nell'ambito del numero totale dei posti indicato nella tabella medesima.

In conseguenza dell'applicazione del primo comma, risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici delle qualifiche di cui alla citata tabella.

Art. 28.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'inquadramento previste dal presente titolo, il dipendente si considera in possesso della qualifica di provenienza risultante dall'applicazione allo stesso dei benefici di carriera previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, emanato in base all'art. 16, 3° comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e della legge regionale 24 aprile 1972, n. 6.

Art. 29.

Un posto di dirigente di ufficio e due posti di funzionario per i servizi di stampa possono essere affidati a contratto, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, dello statuto regionale, ad iscritti all'Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico, si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

Art. 30.

L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti è effettuato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 31.

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo provvisorio regionale a norma della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico stabilito nell'art. 19, ivi compresa l'attribuzione, nella qualifica regionale conseguita a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici previsti dalla norma citata, un'anzianità di servizio pari a quella di ruolo maturata nella carriera corrispondente, individuata, ai soli fini dell'applicazione della presente norma, nell'allegata tabella *F*.

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è riconosciuta nella misura del 75 % per il servizio prestato in carriere inferiori.

Il dipendente che, a seguito del riconoscimento del servizio pregresso calcolato secondo quanto previsto nei commi precedenti, consegua un trattamento economico complessivo inferiore a quello che gli sarebbe stato attribuito se fosse stato inquadrato nella qualifica regionale immediatamente inferiore, avrà diritto al trattamento più favorevole.

Il servizio non di ruolo è conteggiato per il 60 % rispetto alle misure indicate nei commi precedenti.

Agli effetti di cui al comma precedente è considerato servizio non di ruolo anche quello prestato nella Regione dal personale assunto direttamente di cui alla legge regionale 24 aprile 1972, n. 5 e da quello assunto successivamente.

I dipendenti che anche a seguito dei benefici di carriera concessi con le disposizioni legislative di cui all'art. 28 godano, all'atto dell'inquadramento, di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni ed indennità previsti da norme legislative proprie dell'amministrazione di provenienza, più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale assegno « ad personam » riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio.

Art. 32.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli artt. 23 e seguenti la Regione riconosce l'anzianità ed i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza, compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.

La Regione, nelle more degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'Istituto e la Cassa pensioni di cui all'art. 22, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione pari a nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti relative alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

La posizione di ciascun dipendente agli effetti del trattamento di quiescenza non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

Art. 33.

Al personale statale trasferito alla Regione, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della presente legge compete, fermo restando il trattamento di previdenza e di quiescenza acquisito secondo le norme dello stato giuridico ed economico dei dipendenti statali, un assegno pari al beneficio economico derivante dall'applicazione nei suoi riguardi dei benefici di carriera previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, emanato in applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 1970, n. 775, calcolato per il periodo tra la data del trasferimento e quella di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio.

Art. 34.

Il trattamento economico e giuridico previsto dalla presente legge decorre, ad ogni effetto, dalla data della sua entrata in vigore. L'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1972, n. 4 e l'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1972, n. 5 sono abrogati.

In sostituzione del trattamento economico perequativo previsto dalle citate disposizioni, ai dipendenti comandati o assunti direttamente, inquadrati nei ruoli della Regione Liguria a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge, viene corrisposto un assegno « una tantum » pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al primo comma calcolato nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data del 1° gennaio 1972, o, se successiva, quella di entrata in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo, sulla base del trattamento economico dell'ente di provenienza, conteggiando anche le somme eventualmente percepite dalla Regione Liguria a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario o da compensi in deroga per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.

Al personale trasferito a norma dei decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, inquadrato nei ruoli della Regione Liguria a norma della presente legge, viene corrisposto un analogo assegno « una tantum » calcolato tenendo conto del periodo intercorrente tra la data di messa a disposizione della Regione e quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno di cui ai commi precedenti sarà comunque di importo tale da assicurare ai dipendenti il beneficio economico connesso ai benefici di carriera conseguenti all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed alla legge regionale 27 aprile 1972, n. 6.

Art. 35.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede come segue:

per quanto concerne la spesa conseguente all'art. 34, valutata nell'importo di L. 1.800.000.000, con gli stanziamenti previsti nei capitoli 7, 8, 36, 37, 68, 44/7 del bilancio per l'esercizio 1972, che presentano sufficiente disponibilità;

per la parte relativa agli anni 1973 e seguenti con i corrispondenti stanziamenti negli appositi capitoli di bilancio, facendosi fronte alla maggiore spesa di L. 2.100.000.000, rispetto a quella prevista per l'esercizio 1972, con parte dell'incremento, ammontante a L. 6.600.000.000, della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 36.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 1973

DAGNINO

TABELLA A

CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI

Qualifica	Numero
Direttore	3
Dirigente di settore	37
Dirigente di ufficio	70
Funzionario	260
Collaboratore	340
Coadiutore	295
Agente tecnico	42
Commesso	72
Inserviente	12
Totale	1.131

TABELLA B

Qualifica	Parametro	Stipendio annuo lordo (1)
Direttore	500	L. 6.250.000
Dirigente di settore	430	L. 5.375.000
Dirigente di ufficio	360	L. 4.500.000
Funzionario	300	L. 3.750.000
Collaboratore	240	L. 3.000.000
Coadiutore	190	L. 2.375.000
Agente tecnico	150	L. 1.875.000
Commesso	130	L. 1.625.000
Inserviente	100	L. 1.250.000

(1) Compete inoltre la indennità integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè la 13ª mensilità.

TABELLA C

Qualifiche regionali	Qualifiche di provenienza nell'amministrazione statale
Direttore	Dirigente generale od equiparato.
Dirigente di settore	Dirigente superiore od equiparato.
Dirigente d'ufficio	Direttore aggiunto di divisione, od equiparato, che alla data del 1° aprile 1972 fosse preposto alla direzione di un ufficio periferico dello Stato trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati ovvero Direttore aggiunto di divisione che abbia almeno 15 anni di servizio ovvero Direttore aggiunto di divisione che alla data del 30 giugno 1973 maturerebbe 9 anni e 6 mesi di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva ridotti ad 8 anni e 6 mesi per il personale delle carriere direttive tecniche.
Funzionario	Direttore aggiunto di divisione od equiparato non avente i requisiti di cui sopra. Direttore di Sezione od equiparato. Tutti i funzionari appartenenti alle carriere direttive, comprese quelle ex speciali, che non rientrino nelle qualifiche indicate in precedenza. Segretario Capo od equiparato. Consigliere quale dipendente statale non di ruolo di 1ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.
Collaboratore	Segretario principale od equiparato. Coadiutore Superiore od equiparato. Segretario quale dipendente statale non di ruolo di 2ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.
Coadiutore	Coadiutore principale od equiparato, Capo operaio, operaio specializzato. Commesso capo e capo autorimessa od equiparati, che rivestissero tale qualifica alla data del 31 marzo 1972. Coadiutore quale dipendente statale non di ruolo di 3ª categoria, di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.
Agente tecnico	Capo autorimessa con anzianità inferiore a quella precedente. Operaio qualificato. Autista. Capo commesso con anzianità inferiore a quella precedente, che svolge mansioni di autista risultante da formale autorizzazione e dagli atti d'ufficio.
Commesso	Capo commesso con anzianità inferiore a quella precedente. Operaio comune. Dipendente statale non di ruolo di 4ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni con almeno 5 anni di servizio.
Inserviente	Apprendista operaio. Dipendente statale non di ruolo di 4ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni con anzianità di servizio minore di quella precedente.

TABELLA D

Qualifiche regionali	Qualifiche di provenienza negli enti locali
Direttore	
Dirigente di settore	Vice Segretario Generale, o qualifica equiparata, di Comuni e Province con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Segretario Generale di E.C.A. di Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
Dirigente d'ufficio	Vice Segretario Generale o qualifica equiparata, di Comuni o Province con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti e superiore ai 30.000 abitanti. Capo Ripartizione o qualifica equiparata, di Comuni o Province con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Vice Capo Ripartizione, od equiparato, sempre di detti Comuni e Province, che abbia almeno 15 anni di servizio o che alla data del 30 giugno 1973 maturerebbe 9 anni e 6 mesi di ruolo nella carriera direttiva, ridotti ad 8 anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche.
Funzionario	Vice Segretario, o qualifica equiparata, di Comuni o Province con popolazione inferiore a quella indicata precedentemente. Vice Capo Ripartizione od equiparato, di Comuni e Province con popolazione superiore ai 250.000 abitanti non aventi l'anzianità di cui sopra. Commissario Amministrativo Principale di 1ª classe, od equiparato, del Comune di Genova ed Ufficiale Amministrativo di 1ª classe, od equiparato, della Provincia di Genova.

Qualifiche regionali	Qualifiche di provenienza negli enti locali
Collaboratore	Tutti gli appartenenti alla carriera di concetto, ed assimilabili, che non siano compresi nelle qualifiche precedenti, del Comune e della Provincia di Genova, nonché gli applicati capi del Comune di Genova e gli applicati di prima classe della Provincia di Genova.
Coadiutore	Tutti gli appartenenti alla carriera esecutiva ed assimilabili, non compresi nelle qualifiche precedenti, del Comune e della Provincia di Genova; nonchè gli uscieri capi od equiparati del Comune di Genova, ed il Capo Commesso od equiparati della Provincia di Genova in possesso di tale qualifica alla data del 31 dicembre 1972; nonchè la qualifica terminale delle carriere operaie.
Agente tecnico	Autisti, operai che rivestono una qualifica non compresa tra le precedenti, superiore a quella di operaio comune.
Commesso	Personale ausiliario che non riveste le qualifiche precedenti.
Inserviente	Personale non di ruolo della carriera ausiliaria.

TABELLA *E*

Qualifiche regionali	Qualifica di provenienza
Dirigente di settore	Ispettore generale ed equiparato.
Dirigente d'ufficio	Capo servizio, ed equiparato, che abbia almeno 15 anni di servizio ovvero Capo servizio, ed equiparato, che alla data del 30 giugno 1973 maturerebbe 9 anni e 6 mesi di effettivo servizio di ruolo o a tempo indeterminato nella carriera direttiva, ridotti ad 8 anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche, ovvero Capo Servizio che fosse preposto alla data del 1° luglio 1972 alla direzione degli ex Ispettorati regionali dei soppressi INAPLI, ENALC, INIASA.
Funzionario	Capo servizio, ed equiparato, non in possesso dei requisiti di cui sopra, Capo sezione, Consigliere, Segretario Capo, Segretario principale, ed equiparato; Direttore di centro; Insegnante di gruppo A; Insegnanti ed istruttori di gruppo B che al 30 giugno 1972 erano inquadrati negli ex coefficienti 402 e 325.
Collaboratore	Primo segretario; segretario, segretario aggiunto, ed equiparati; archivista superiore, archivista capo; Insegnanti istruttori di gruppo B che al 30 giugno 1972 erano inquadrati negli ex coefficienti 271 e 229, nonchè gli istruttori di gruppo C.
Coadiutore	Primo archivista; archivista; applicato; commesso ed agente tecnico capo purchè rivestissero tale qualifica alla data del 30 giugno 1972.
Agente tecnico	Agente tecnico capo con anzianità inferiore a quella precedente.
Commesso	Commesso con anzianità inferiore a quella precedente; Usciere capo; Usciere.
Inserviente	

TABELLA *F*

Qualifiche regionali	Carriera corrispondente
Direttore, dirigente di settore, dirigente di ufficio, funzionario	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali indicate negli articoli 1 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed equiparate e nelle qualifiche di Ispettore Generale e direttore di divisione. (1)
Collaboratore	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate. (2).
Coadiutore	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate. (3)
Agente tecnico, commesso inserviente	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate, ed in tutte le qualifiche delle carriere operaie ed equiparate. (4)

(1) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera direttiva, od equiparata, degli altri Enti pubblici.

(2) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera di concetto, od equiparata, degli altri Enti pubblici.

(3) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera esecutiva, od equiparata, degli altri Enti pubblici.

(4) Tale servizio è equiparato a quello delle carriere ausiliarie, operaie od equiparate degli altri Enti pubblici.

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1973, n. **12**.

Modifiche alla legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 18 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il 4° comma dell'art. 6 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è sostituito dal seguente:

Alle qualifiche di agente tecnico, commesso ed inserviente si accede di norma per concorso pubblico salvo che esigenze particolari richiedano di procedere per chiamata diretta, con le modalità fissate dalla Giunta Regionale, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento di esecuzione, di cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle mansioni alle quali si riferiscono i posti da coprire.

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 7 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è sostituito dal seguente:

I bandi di concorso sono approvati dalla Giunta Regionale e contengono la indicazione dello specifico titolo di studio richiesto in relazione alle qualifiche a cui si riferiscono i posti

messi a concorso, del contenuto e delle modalità delle prove di esame, sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento di esecuzione.

Art. 3.

Il 4° comma dell'art. 8 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è sostituito dal seguente:

Per i concorsi che si riferiscono alla qualifica di coadiutore ed inferiori la commissione è composta dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico pratico, a seconda delle materie oggetto delle prove di esame.

Art. 4.

L'art. 11 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è sostituito dal seguente:

E' istituita la commissione di disciplina composta da un avvocato, designato dall'Ordine degli avvocati e procuratori della provincia di Genova, con almeno 15 anni di esercizio professionale, che la presiede, da tre esperti in discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo o il diritto del lavoro, eletti dal Consiglio regionale, da tre dipendenti eletti da tutto il personale e, nelle more di tale elezione, da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative. Funge da segretario un funzionario dell'ufficio personale.

La commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita al Ministro la Giunta regionale ed al capo del personale l'assessore al personale.

La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica un biennio.

Art. 5.

L'art. 19 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è sostituito dal seguente:

Ai dipendenti della Regione Liguria compete il trattamento economico indicato nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente legge.

I dipendenti che rivestano qualifiche superiori a quella di inserviente conseguono, dopo due anni di servizio prestato con merito, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 125, 145, 180, 230, 290, 350, 420 e 490.

Il dipendente usufruisce di aumenti biennali di stipendio del 2,50% calcolati sulla base del parametro iniziale della qualifica, purché il servizio sia stato prestato senza demerito.

Sono, inoltre, previste tre classi di incremento della retribuzione parametrale del 12%, del 12% e dell'11% rispettivamente al quarto, decimo e ventesimo anno di servizio prestato con merito nella qualifica.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio di cui al terzo e quarto comma, sono calcolati per i dipendenti che rivestano una qualifica superiore a quella di inserviente sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso ed indennità percepiti nell'ente di provenienza fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario e le indennità per trasferte.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per prestazioni connesse alla loro carica o svolte nell'interesse dell'amministrazione regionale, salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, gettoni e compensi di cui al comma precedente è versato dagli enti, associazioni, aziende e privati tenuti a corrisponderli, direttamente in conto entrate nella Tesoreria regionale.

I dipendenti regionali non possono usufruire di beni, servizi e qualsiasi prestazione in natura a carico dell'amministrazione regionale.

Ai dipendenti regionali con qualifica non superiore ad agente tecnico potrà essere riconosciuto il rimborso di spese inerenti le comunicazioni telefoniche, nei limiti delle esigenze di servizio.

Art. 6.

L'art. 21 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è sostituito dal seguente:

Il compenso per lavoro straordinario, previamente autorizzato, nei limiti normali e nelle eccedenze previste dalle norme riguardanti i dipendenti civili dello Stato, è corrisposto sulla base del trattamento economico risultante dall'allegata tabella *B* e dal secondo comma dell'art. 19, come risulta modificato dall'art. 5 della presente legge, con i medesimi criteri di calcolo indicati nelle norme citate.

Art. 7.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

All'art. 32 della predetta legge regionale è aggiunto il seguente comma:

A tal fine per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo provvisorio regionale a norma della presente legge, la Regione assume l'onere della differenza tra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'ENPAS in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sarà corrisposto dall'INADEL ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 31 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è sostituito dal seguente:

I dipendenti che anche a seguito dei benefici di carriera concessi con le disposizioni legislative di cui all'art. 28 godono, all'atto dell'inquadramento, di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni ed indennità previsti da norme legislative che si riferiscono all'amministrazione di provenienza, più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale assegno « ad personam » riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 34 della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale è abrogato.

Art. 10.

Per i dipendenti, aventi qualifica superiore a quella di inserviente, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale, il termine di due anni richiesto dal secondo comma dell'art. 19 della predetta legge, come risulta modificato dall'art. 5 della presente legge, per il conseguimento del trattamento economico corrispondente, rispettivamente, ai parametri 125, 145, 180, 230, 290, 350, 420 e 490 è ridotto ad un anno.

Art. 11.

Fino alla emanazione della legge regionale riguardante l'ordinamento degli uffici ed i ruoli organici definitivi, e comunque per un periodo di non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale, i dipendenti in servizio alla predetta data usufruiscono anche agli effetti dell'art. 31 di quest'ultima legge, di una quarta classe di incremento retributivo del 12,50% al ventiseiesimo anno di servizio prestato con merito nella qualifica.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 1973

DAGNINO

TABELLA *B*

Qualifica	Parametro	Stipendio annuo lordo (1)
—	—	—
Direttore	430	5.375.000
Dirigente di settore	360	4.500.000
Dirigente di ufficio	300	3.750.000
Funzionario	220	2.750.000
Collaboratore	175	2.187.500
Coadiutore	135	1.687.500
Agente tecnico	130	1.625.000
Commesso	110	1.375.000
Inserviente	100	1.250.000

(1) Compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonché la tredicesima mensilità.

(7805)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **13**.

Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla regione Liguria in materia di assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 18 *del* 16 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in materia di assistenza scolastica sono esercitate dagli organi regionali secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale del settore e delibera i criteri di intervento da parte della Regione in materia di assistenza scolastica ed in particolare in merito:

a) alla fornitura di libri testo, anche sotto forma di buoni libro agli alunni delle scuole medie e degli Istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

b) al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell'obbligo statali e non statali e degli istituti professionali;

c) all'assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

d) all'assistenza scolastica dei minorati fisici, psichici e sensoriali;

e) ad ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Art. 3.

In conformità del programma e dei criteri di cui all'art. 2, la Giunta, su proposta dell'assessore incaricato, provvede:

a) agli interventi destinati alle varie forme di assistenza scolastica di cui all'art. 2, secondo le leggi vigenti, e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio;

b) all'esercizio delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela previste dalle vigenti disposizioni;

c) alla designazione dei componenti degli organi degli enti di competenza della Regione, qualora non sia attribuita al Consiglio regionale.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta provvede alle nomine degli organi collegiali degli enti operanti nel settore dell'assistenza scolastica sulla base delle designazioni effettuate secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta stessa a norma della presente legge.

Art. 6.

Alla Giunta Regionale sono attribuite le competenze in materia di assistenza scolastica non riservate dalla presente legge ad altri organi regionali.

Art. 7.

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 aprile 1973.

DAGNINO

(7900)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.